

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: **Dr.ssa (omissis). Sospensione dell'attività convenzionale nel Ruolo Unico di Assistenza Primaria, ex art. 22, comma 5 dell'A.C.N. M.G. 15.01.2026.**

AREA GESTIONE DEL PERSONALE

U.O.S. Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato

Sull'argomento in oggetto, il Direttore dell'Area Gestione del Personale Dott.ssa Caterina Diodicibus, sulla base dell'istruttoria curata dal collaboratore amministrativo Antonio Massaro e della relazione formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa Semplice Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato Dott. Gaetano Santoro, che sottoscrive la presente, propone quanto segue:

PREMESSO che:

- questa ASL ha attribuito alla Dr.ssa (omissis) incarico in convenzione a tempo indeterminato, nel servizio di Assistenza Primaria a ciclo di scelta, a decorrere dal 14.10.2024 e, nel servizio di Assistenza Primaria ad attività oraria, a decorrere dal 01.09.2025,
- la Dr.ssa (omissis), con mail 24.04.2026 e successiva integrazione del 05.05.2026, al n. di protocollo d'arrivo 53218, ha comunicato di avvalersi della sospensione dell'attività convenzionale, come previsto dall'art. 22, comma 5 dell'A.C.N. del 15.01.2026;

VISTO il comma 5 dell'art. 22 del succitato A.C.N., il quale prevede che "il medico di medicina generale con incarico orario per gravidanza e puerperio sospende l'attività convenzionale per tutto il periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti. Il medico del ruolo unico di assistenza primaria per gravidanza e puerperio può richiedere la sospensione totale o parziale dell'attività lavorativa a ciclo di scelta, secondo quanto previsto dall'articolo 36, commi 9 e 10, per tutto il periodo previsto come obbligatorio per i lavoratori dipendenti";

VISTO, altresì, l'art. 16 del D.Lgs. 151/2001, come modificato dalla L. 145/2018, il quale prevede:

- al comma 1 che "è vietato adibire al lavoro le donne:
 - a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20,
 - b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto,
 - c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20,
 - d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta...",
- al comma 1.1 che "in alternativa a quanto disposto dal comma 1, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro",

nonché l'art. 20 del medesimo D.Lgs., ai sensi del quale "ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro";

CONSIDERATO che la Dr.ssa (omissis) ha presentato certificato medico con l'indicazione della data presunta del parto (28.06.2026), con l'attestazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale che il prosieguo dell'attività lavorativa fino ad un mese prima della data presunta del parto (31.05.2026) non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;

RITENUTO di dover accogliere la richiesta presentata dalla Dr.ssa (omissis), consentendole di usufruire della sospensione dell'attività convenzionale, così come previsto dal comma 5 dell'art. 22 dell'A.C.N. M.G. e dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., nonché come dalla stessa indicato, con decorrenza 01.06.2026 fino al 01.11.2026;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

RICHIAMATI:

- la deliberazione 14.06.2007 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamenti di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico",
- il G.D.P.R. 679/2016 e il D.Lgs. 196/03 modificato dal D.Lgs. 101/2018 in ambito di privacy,
- la determinazione n. 1406 del 20.05.2009 "Approvazione delle linee guida per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dei Dirigenti";

TANTO PREPOSTO si propone l'adozione dell'atto deliberativo concernente l'argomento indicato in oggetto, di cui ognuno dei sottoscrittori, nell'ambito del proprio ruolo e per quanto di rispettiva competenza:

- attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale e che il provvedimento proposto è conforme alle risultanze d'ufficio;
- dichiara di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.

Il funzionario istruttore (*Antonio Massaro*)

Il Dirigente U.O.S. Gest. Amm. Pers. Convenzionato (*Dott. Gaetano Santoro*)

Il Direttore dell'Area Gestione del Personale (*Dott.ssa Caterina Diodicibus*)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Maurizio De Nuccio, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1237 del 10/08/2023, coadiuvato dal Direttore Amministrativo Avv. Loredana Carulli e dal Direttore Sanitario Dott. Vincenzo Gigantelli;

ESAMINATA e fatta propria la relazione istruttoria e la proposta del Direttore dell'Area Gestione del Personale, Dott.ssa Caterina Diodicibus;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono integralmente approvati e riportati:

1. di prendere atto della comunicazione della Dr.ssa (omissis), medico titolare di incarico in convenzione a tempo indeterminato nel servizio di Assistenza Primaria a ciclo di scelta a decorrere dal 14.10.2024 e nel servizio di Assistenza Primaria ad attività oraria a decorrere dal 01.09.2025 e, per l'effetto, di autorizzarla alla sospensione dell'attività convenzionale, ai sensi dell'art. 22 comma 5 dell'A.C.N. M.G. 15.01.2026 e così come previsto dal D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i.;
2. di stabilire la decorrenza dal 01.06.2026 fino al 01.11.2026, come dalla stessa indicato e vista l'attestazione del medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale che il prosieguo dell'attività lavorativa fino al mese precedente la data presunta del parto (28.06.2026) non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
4. di notificare il presente provvedimento al Direttore del Distretto Socio Sanitario ed al medico interessati;

Il Direttore Amministrativo (Avv. Loredana Carulli)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Sanitario (Dott. Vincenzo Gigantelli)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il Direttore Generale (Dott. Maurizio De Nuccio)
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i.

Con la sottoscrizione della presente deliberazione i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6, 7 e 13, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, tale da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni e compiti attribuiti, e di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001.